

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SCHIANO, ROMEI, SCARDACCIONE, BOGGIO, JERVOLINO RUSSO, FIMOGNARI e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1981

Norme sulla cultura e sulla formazione musicale nelle scuole secondarie e nei Conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — Ridare serenità al personale della scuola significa, là dove il rapporto è interpersonale, contribuire, favorire, anzi consentire, che si realizzi lo stesso rapporto formativo. Il tono educativo della nostra scuola dipende, quindi, dalla serenità dei docenti; i docenti, d'altra parte, debbono essere convinti di quello che fanno e della bontà della struttura nella quale viene ad esplicitarsi la loro azione.

È da qualche anno che l'agitazione nei Conservatori di musica ha impedito il regolare svolgimento dell'anno scolastico; anzi nell'anno scolastico 1978-1979 si è verificato lo spostamento di un'intera sessione di esami da giugno a settembre; nel 1979-1980 si è parzialmente ripetuta la stessa cosa. Il Parlamento e le forze politiche hanno il dovere di esaminare la situazione, di proporre e promuovere la soluzione.

Il dibattito di tipo culturale, che in questi ultimi tempi è giunto ad alcune conclusioni, ha avuto come termine di riferimento il rapporto tra musica e cultura in genere. Si è

detto che i musicisti si collocano ad un basso livello culturale, dimenticando che esiste una cultura musicale affatto diffusa in un Paese che pure nel '600 ha donato la musica all'Europa, nè poi nei secoli successivi è stata voce flebile in questo campo.

A noi pare che, al di là dei nominalismi e delle polemiche, si possa e si debba parlare di una cultura musicale che si inizia con le nenie familiari e si conclude in età evolutiva con la maturità. La storia della musica, così come quella della filosofia e dell'arte, può passare attraverso la scuola materna, prodursi nella scuola elementare, arricchirsi nella media e completarsi, a livello di consapevolezza culturale, nella scuola secondaria superiore.

Il Parlamento per questa via ha reso obbligatorio e raddoppiato l'insegnamento della musica nella scuola media: la cultura musicale è fuori dalla scuola elementare e dalla secondaria superiore. Si pone la necessità di approfondire ulteriormente queste idee per giungere a concrete decisioni legislative.

Alla musica come professione occorre la iniziazione precoce, soprattutto per certe specializzazioni, se si vuole assicurare una produzione musicale ad alto livello professionale, all'altezza delle tradizioni nostre e della perfezione raggiunta da altri, e se si vogliono porre le premesse per la scoperta di talenti professionali eccezionali, come è avvenuto nel passato e può succedere anche oggi sotto i nostri occhi.

Gli istituti italiani al più alto livello professionale sono i Conservatori di musica. Non dobbiamo smembrarli o smantellarli, alla ricerca di nuove strutture, magari a livello locale, di cui a tutt'oggi non s'intravede alcuna linea, neppure confusamente definita. Urge, invece, una loro ristrutturazione dall'interno, nell'ambito di una più precisa definizione dei canali attraverso i quali si possa attingere con gradualità, a seconda delle fasi evolutive, la professionalità musicale fino ai più alti livelli.

A nostro giudizio, la sperimentazione delle scuole medie ad indirizzo musicale ha dato ottimi risultati su tutto il territorio nazionale: è un'esperienza positiva di cui bisogna prendere atto. Va istituzionalizzata ed ampliata nell'ordine della scuola media, estesa secondo opportune modalità all'interno della scuola dell'obbligo, cioè portata nella scuola elementare, ed innalzata anche a livello di scuola secondaria di secondo grado. Il presente disegno di legge risponde a questa esigenza, nonchè al fatto che la cultura musicale estesa alla scuola media richiede la formazione di docenti che conoscano la professione ad un livello dignitoso, ma non ignorino l'arte dell'insegnamento.

Ecco un nuovo compito al quale il Conservatorio di musica deve rispondere.

L'altro problema, sul quale ci pare che a livello culturale oggi non sussistano più dubbi, è che, dove esiste l'insegnamento della professione al più alto livello, deve obbligatoriamente esistere l'esercizio della profes-

sione stessa; o meglio, rovesciando i termini, solo chi conosce bene la professione può insegnarla. Il che nel caso specifico significa che non si può insegnare a suonare, se non si sa suonare. Lo strimpellamento non può essere dei Conservatori di musica. Così come il medico che insegna il trapianto degli organi deve averlo effettuato e l'ingegnere che insegna a costruire dighe deve averle costruite. E le dighe non si costruiscono dentro la Università.

La realtà ha le sue leggi, che vanno rispettate: diversamente, in questo settore avremo i migliori artisti nostri che vanno all'estero e artisti stranieri che riempiono le nostre orchestre.

Siamo al punto della remunerazione dell'esercizio della professione e dell'insegnamento. Abbiamo anticipato nel periodo precedente un fatto che è sotto gli occhi di tutti noi: nell'orchestra dell'Opera che ha suonato al « Caracalla » nell'ultima stagione estiva (1980) erano inseriti fra gli strumenti a corda diciannove artisti stranieri di dodici nazioni diverse.

Il pagamento degli stranieri segue le leggi di mercato. Noi sottoponiamo i nostri artisti a un trattamento punitivo: togliamo la contingenza senza tener conto che questa voce non esisterebbe senza la svalutazione; ci rifiutiamo di accettare un trattamento economico onnicomprensivo, quando il Governo stesso ne aveva riconosciuta la necessità con gli accordi contrattuali sindacali del 30 agosto 1979.

In tal modo i nostri artisti dovrebbero insegnare l'arte, in taluni casi, senza neppure la copertura delle spese vive.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge non si vuol dare luogo alla riforma definitiva del Conservatorio di musica. È soltanto l'avvio verso la giusta direzione senza partire, come spesso avviene, con il piede sbagliato. Noi almeno ne abbiamo la precisa convinzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di istituzione di nuovi Conservatori)

È vietata l'istituzione di nuovi Conservatori di musica. Le attuali sezioni staccate, entro un quinquennio dall'approvazione della presente legge, sono soppresse o rese autonome anche con possibilità di trasferimento in altra sede.

Art. 2.

(Stabilizzazione dei corsi sperimentali di musica nelle scuole medie)

I corsi sperimentali di musica nelle scuole medie di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1979, in funzione da almeno un triennio, sono resi stabili anche secondo moduli plurimi che tengano conto della diversa realtà ambientale in cui si articola il territorio nazionale.

Al fine di raggiungere il più vasto numero di località periferiche, è consentito, ove necessario, il superamento dei confini distrettuali, provinciali e regionali.

Sono, di conseguenza, gradualmente soppresse le scuole medie annesse ai Conservatori a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Istituzione di sezioni musicali e sperimentazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)

Presso ogni liceo artistico e istituto d'arte è costituita una sezione musicale, secondo modalità, tempi e programmi che il Ministro della pubblica istruzione fisserà con proprio decreto.

Nelle scuole secondarie di secondo grado, a seconda delle possibilità offerte dai singoli istituti, sarà immediatamente estesa la sperimentazione già in atto nella scuola media, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, seguendo criteri di gradualità e di opportunità.

Nella scuola va sviluppata ed estesa la sperimentazione dei corsi musicali, secondo le linee indicate dal decreto ministeriale 3 agosto 1979.

Nei licei classici è introdotta « Storia della musica » fra le materie del corso di studi, abbinata a « Storia dell'arte ».

Art. 4.

(Stato giuridico del personale)

I corsi e gli insegnamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, con eccezione del corso di storia della musica nei licei, sono sotto la sorveglianza diretta del Conservatorio di musica competente per territorio. Al personale docente di discipline professionali musicali si applica la normativa prevista dagli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualunque sia l'ordine di scuola in cui detti insegnamenti vengono impartiti.

Art. 5.

(Corsi di didattica musicale)

Presso ogni Conservatorio sono istituiti corsi quadriennali di didattica musicale riservati agli iscritti al Conservatorio stesso ed a coloro che provengono dai corsi di cui all'articolo 3 della presente legge.

Detti corsi, che possono essere frequentati contemporaneamente ai corsi per il conseguimento del diploma di Conservatorio, conferiscono il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche se effettuati antecedentemente al conseguimento del diploma di Conservatorio stesso.

Il titolo è preferenziale per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà, con proprio decreto, modi e programmi di attuazione dei corsi di didattica musicale, che dovranno comunque aprirsi con l'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, unificando i corsi a simile indirizzo attualmente esistenti.

Art. 6.

(Equipollenza dei titoli)

I titoli rilasciati dai Conservatori di musica sono equipollenti ai titoli universitari. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilirà con proprio decreto le modalità di equipollenza.

Art. 7.

(Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a stabilire i criteri per il passaggio fra gli insegnamenti e per la revisione dell'orario di cattedra nei licei e negli istituti d'arte)

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, un decreto contenente disposizioni che consentano il passaggio da un insegnamento all'altro ai docenti dei Conservatori di musica, stabilendone modalità e requisiti.

È altresì autorizzato, secondo le medesime modalità, ad emanare disposizioni per la revisione degli orari di insegnamento per tutte le classi di concorso previste dall'attuale ordinamento per i licei e istituti d'arte.

Art. 8.

(Regolamentazione di alcuni corsi esistenti presso i Conservatori e dei corsi straordinari)

Presso i Conservatori è istituito un corso di « Musicologia ed estetica musicale », biennale, obbligatorio per coloro che frequentano le classi di composizione e direzione d'orchestra e aperto a tutte le classi ordinarie e

straordinarie esistenti di fatto presso i Conservatori o che in forza di legge vengono trasformate in classi ordinarie.

Il Ministro della pubblica istruzione è delegato a stabilire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco dei corsi straordinari che possono essere istituiti presso i Conservatori, nonchè a ristrutturare le materie complementari dei corsi strumentali secondo criteri di alta professionalità e specializzazione.

Art. 9.

(Regolamentazione del doppio impiego)

Per i docenti di Conservatorio di musica, che per effetto dell'opzione perdono la titolarità o nell'ente o nel Conservatorio, il precedente rapporto viene trasformato in contratto di collaborazione a tempo indeterminato.

Il compenso per il contratto di collaborazione a tempo indeterminato ha carattere onnicomprensivo ed è pari al trattamento economico percepito di fatto a qualsiasi titolo da un docente alla prima classe di stipendio. Dopo ogni quinquennio di attività contrattuale anche non consecutiva il compenso viene rivalutato del 16 per cento.

L'anzianità di servizio nell'attività, nella quale viene a perdersi la titolarità, viene valutata agli effetti di cui al comma precedente.

I posti occupati con contratto a tempo indeterminato sono indisponibili per i professori di ruolo. È possibile il passaggio dei contrattisti da un Conservatorio all'altro su posti coperti da contrattisti e che, resisi liberi, non vengono coperti per trasferimento dai professori di ruolo.

Anche i nuovi contratti vengono stabiliti a tempo indeterminato. È riservato ai contratti di collaborazione non meno del 50 per cento dei posti in organico.

Art. 10.

(Livello VII per accompagnatori al pianoforte ed economi)

Gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla Tabella G,

quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, vengono collocati nella VII qualifica. Parimenti nella VII qualifica viene collocato il personale di concetto che svolge la funzione di economo.

Art. 11.

(Direttori di Conservatorio: fine del precariato e livello retributivo)

I direttori di Conservatorio vengono collocati nella qualifica del professore ordinario di Università. Per i direttori incaricati verrà bandito un concorso speciale con modalità che consentano una rapida normalizzazione, fatte salve le norme vigenti sulla valutazione dei titoli.